

## PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI CARCASSE DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

L'autorizzazione alla movimentazione di **carcasse bovine** in allevamenti siti in zona di restrizione (ZR) per Lumpy skin Disease (LSD) è rilasciata, fatta salva l'assenza di lesioni riconducibili a LSD, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2020/687, dal Servizio Veterinario competente per l'allevamento di origine e nel rispetto di quanto indicato di seguito.

- a) Ogni qualvolta sia possibile e sostenibile, la raccolta deve essere effettuata presso un solo stabilimento, con immediato successivo conferimento a impianto di trattamento;
- b) E' tuttavia consentito, in deroga, in considerazione delle specificità del contesto zootecnico e ferme restando le misure di mitigazione del rischio di seguito elencate, il carico multiplo, a condizione che i carichi avvengano all'interno della zona di restrizione per poi andare direttamente presso un impianto di trattamento o un impianto di magazzinaggio di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA), riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 (magazzinaggio consentiti esclusivamente se all'interno della zona di restrizione); qualora sia necessario, il medesimo mezzo può prima caricare in zona libera e successivamente all'interno della zona di restrizione;
- c) L'operatore dell'allevamento assicura quanto segue:
  - a. in attesa dell'arrivo dell'automezzo per il trasporto della carcassa, la stessa deve essere mantenuta coperta/protetta dagli insetti
  - b. in caso di carichi multipli, la carcassa deve essere portata possibilmente all'esterno dell'allevamento o comunque in prossimità dell'ingresso dello stesso, lontano dall'area di allevamento
- d) I carichi devono avvenire adottando le misure di biosicurezza e in conformità al regolamento (CE) 1069/2009:
  - il trasporto deve avvenire in condizioni di copertura ed evitando dispersione di materiale biologico;
  - gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia
  - le carcasse devono essere smaltite nel più breve tempo possibile;
  - le attrezzature e i mezzi per il carico degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a misure di controllo di insetti prima e dopo il loro utilizzo; presso gli impianti deve essere presente un protocollo per l'assicurazione di queste misure, la cui applicazione deve essere verificata a campione dal servizio veterinario del servizio veterinario competente
- e) In fase di contatto con il veterinario ufficiale competente, l'operatore deve comunicare la denominazione della ditta che effettua la raccolta nonché la destinazione della/e carcassa/e, al fine di consentire l'acquisizione del nulla osta da parte del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destinazione se posto al di fuori della zona di restrizione.
- f) La certificazione del servizio veterinario di partenza, sempre necessaria, è rilasciata previa visita clinica favorevole.
- g) Nel caso in cui l'impianto di trattamento/magazzinaggio sia in ZR non è richiesto alcun nulla osta; in ogni caso il servizio veterinario di partenza, con le modalità ritenute più opportune, assicura la comunicazione dell'invio delle carcasse dagli allevamenti di origine al Servizio Veterinario di destino;
- h) Non è consentito invio ad un impianto di magazzinaggio sito al di fuori delle ZR;
- i) Per il trasferimento delle carcasse dal magazzinaggio in ZR all'impianto di trattamento finale al di fuori della ZR, il responsabile dell'impianto di magazzinaggio dovrà comunicare tempestivamente al veterinario ufficiale competente per il proprio impianto l'indicazione dell'impianto di trattamento finale. Il veterinario ufficiale

richiede il nullaosta al Servizio Veterinario competente sull'impianto di trattamento finale e procede all'invio canalizzato emettendo apposita documentazione;

Nel caso di flussi consolidati dai territori soggetti a restrizione verso impianti situati al di fuori di tali zone, il Servizio Veterinario competente per l'impianto di destinazione, può autorizzare, su richiesta, la ricezione continuativa presso l'impianto di propria competenza, delle carcasse in provenienza dal territorio in restrizione della Asl richiedente. Nel caso di impianti situati in altre regioni, il nulla del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino deve essere acquisito tramite il Servizio veterinario regionale. Per gli impianti situati nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna, i nulla osta si intendono già rilasciati.

In ogni caso il Servizio Veterinario di partenza assicura, con le modalità ritenute più opportune, la comunicazione dell'invio delle carcasse dagli allevamenti di origine al Servizio Veterinario di destino.